

ART. 7 – Valutazione ai fini dell’attribuzione della classe stipendiale

1. La valutazione dei Collaboratori ed esperti linguistici ai fini dell’attribuzione della classe stipendiale si baserà su:
 - svolgimento dell’attività didattica integrativa così come approvata e assegnata dal Centro Linguistico verificata attraverso l’approvazione/validazione del registro di cui all’art.8 del CCI;
 - svolgimento di tutti i corsi di formazione obbligatoria, per cui si è stati convocati nel biennio di riferimento. La frequenza deve risultare dal database della formazione RPA e dai registri delle attività.
 - la partecipazione ad almeno il 50% delle riunioni indette dal Centro Linguistico.
2. La domanda degli aventi titolo può essere presentata entro 6 mesi dalla maturazione del diritto alla classe stipendiale successiva, dando diritto allo scatto in continuità con la maturazione dello stesso.
3. Il possesso dei requisiti verrà verificato dall’Amministrazione.
4. Nel caso in cui la domanda non venga presentata, potrà essere nuovamente presentata dopo sei mesi, ridefinendo automaticamente il biennio di riferimento. In questo caso la classe stipendiale superiore viene attribuita a decorrere dal primo giorno del mese di nuova definizione del diritto. Nel caso in cui la valutazione sia negativa, in quanto non sono stati soddisfatti i requisiti di cui al comma 1, la domanda potrà essere nuovamente presentata solo dopo almeno un anno.
5. In caso di aspettativa per malattia o congedo per maternità che abbiano impedito il possesso dei requisiti indicati al comma 1, la richiesta di valutazione potrà essere comunque sottoscritta ed inviata alla Giunta del Centro linguistico per una valutazione di merito.
6. In caso di aspettativa o congedo per motivi di studio/formazione/aggiornamento o di missioni superiori ai 30 giorni preventivamente autorizzate dal Centro Linguistico, la valutazione delle presenze nelle riunioni indette del Centro Linguistico è limitata al periodo di effettiva presenza in sede.
7. Il Direttore Generale delibera l’attribuzione della classe stipendiale superiore che viene conferita con determinazione dirigenziale.

ART. 13- Norme transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente CCI di Ateneo si applicano, ove compatibili con la specificità e la professionalità dei Collaboratori ed Esperti Linguistici, le norme previste dai CCNL del Comparto Università, dai regolamenti di Ateneo e dalla normativa nazionale.
2. Per il primo evento di valutazione successivo all’entrata in vigore del presente CCI, i CEL potranno scegliere di essere valutati sulla base dei criteri inseriti nel precedente CCI. In tal caso la verifica dei contenuti della relazione spetta alla Giunta del Centro Linguistico.

3. In relazione all'articolo 7, c. 3, in prima applicazione la domanda può essere presentata entro un mese dall'entrata in vigore del presente contratto, senza pregiudicare la decorrenza delle progressione stipendiali;
4. Il presente CCI sarà oggetto di verifica e revisione a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di lavoro (CCNL) o di modifiche ai meccanismi di definizione della retribuzione dei ricercatori a tempo definito, a cui quella dei CEL è equiparata. A tal fine, all'atto dell'entrata in vigore di tali disposizioni, le parti si impegnano a convocarsi entro tre mesi per discutere del nuovo CCI.